

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 09117/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9117 del 2022, proposto da  
Pino Flotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli, Sara  
Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio  
eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Claudio Robol, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli  
ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale  
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di

sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A046, reso noto nel mese di maggio 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del

2

Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “...non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “...La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti” (doc. 1)

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A046 (doc. 2);

- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (doc. 3), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (doc. 4), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (doc. 5), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (doc. 6)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente decreto.

Così deciso in Roma il giorno 1 agosto 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**